



STUDIO  
ASSOCIATO  
D'AMICO

consulenza fiscale e del lavoro

## ***Informativa lavoro***

Febbraio 2019

# **Inasprimento delle sanzioni dovute per violazioni in materia di lavoro**

*Gentile Cliente,*

*l'art.1, comma 445, della Legge di Bilancio 2019 n.145/2018, ha previsto l'inasprimento degli importi relativi alle sanzioni in materia di lavoro, che vanno ad incidere in particolar modo sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.*

*Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

## **Gli allegati da consultare:**

### ***Inasprimento delle sanzioni dovute per violazioni in materia di lavoro***

<i>Le nuove Sanzioni in materia di lavoro .....</i>	<i>2</i>
<i>Applicazione delle nuove sanzioni .....</i>	<i>2</i>
<i>Diffida e modalità di pagamento .....</i>	<i>3</i>
<i>Le Violazioni.....</i>	<i>4</i>

<b>Le principali scadenze dall'11 al 15 Febbraio 2019 .....</b>	<b>5</b>
---	----------

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## **Inasprimento delle sanzioni dovute per violazioni in materia di lavoro**

### **Le nuove Sanzioni in materia di lavoro**

L'art. 1, comma 445 della Legge n. 145/2018 ha previsto delle maggiorazioni sugli importi sanzionatori per le violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, viene stabilito l'aumento del:
- 20% degli importi previsti per la c.d. maxisanzione applicata in occasione di lavoro nero;
- 20% sulle condotte di interposizione illecita di manodopera;
- 20% nei casi di violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- 20% nei casi di violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
- 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- raddoppio delle violazioni sopra indicate, laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Applicazione delle nuove sanzioni**

Le nuove sanzioni trovano applicazione in relazione alle violazioni che si realizzano a partire dal 2019, prendendo come riferimento il momento in cui la condotta illecita viene individuata.

Volendo fare un esempio, se un datore di lavoro dovesse impiegare "in nero" un lavoratore per un periodo che va dal 2018 al 2019, non si applicheranno al periodo due distinti apparati sanzionatori, ma verranno applicate le nuove sanzioni in relazione al momento in cui la violazione è stata accertata e pertanto cessata.

In relazione all'occupazione di un lavoratore in "nero":



la sanzione amministrativa prevista in caso di impiego di lavoratori irregolari fino a 30 giorni passa da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, ad una somma che va **da € 1.800 a € 10.800** per ciascun lavoratore irregolare trovato in azienda;



la sanzione amministrativa prevista in caso di impiego di lavoratori irregolari da 31 giorni e fino a 60 giorni di lavoro effettivo passa da € 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, ad una somma che va **da 3.600 a euro 21.600** per ciascun lavoratore irregolare trovato in azienda;



la sanzione amministrativa prevista in caso di impiego di lavoratori irregolari per oltre 60 giorni di lavoro effettivo passa da € 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, ad una somma che va **da 7.200 a euro 43.200** per ciascun lavoratore irregolare trovato in azienda.

Nel caso di recidiva, ovvero laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, gli importi di cui sopra, subiranno un'ulteriore incremento del 20%.

### **Diffida e modalità di pagamento**

La maxisanzione per lavoro nero è diffidabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, ovvero, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.



Questi importi andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione, fino a quel momento, restano validi i codici tributo in uso.

## Le Violazioni

Riepilogando, le violazioni oggetto di revisione degli importi applicati sono:

Aumento del 20 per cento degli importi dovuti per:
- violazione delle norme in materia di lavoro irregolare;
- intermediazione illecita;
- violazione degli obblighi di comunicazione in merito al distacco di lavoratori;
- lavoro notturno;
- divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- durata massima dell'orario di lavoro;
- rispetto delle ferie annuali;
- riposo giornaliero;
- orario normale di lavoro;
- durata del lavoro notturno.

Aumento del 10 per cento degli importi dovuti per:

Violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ULTERIORE aumento del 20 per cento degli importi dovuti:	ULTERIORE aumento del 10 per cento degli importi dovuti:
Nei casi di recidiva nei tre anni precedenti, per cui il datore di lavoro abbia subito sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, per cui è previsto un incremento degli importi delle sanzioni del 20%, queste saranno ulteriormente incrementate di un ulteriore 20%.	Nei casi di recidiva nei tre anni precedenti, per cui il datore di lavoro abbia subito sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, per cui è previsto un incremento degli importi delle sanzioni del 10%, queste saranno ulteriormente incrementate di un ulteriore 10%.

## Le principali scadenze dall'**11 al 15 Febbraio 2019**

---

<b>DATA</b>	<b>ADEMPIMENTI</b>
<b>VENERDÌ 15 FEBBRAIO</b>	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Denuncia infortuni settore estrattivo